

■ PAOLO FASCE

# ASSICURARE LA CONTINUITÀ DIDATTICA NEL SOSTEGNO IN UN CASO PARTICOLARE

## INTRODUZIONE E PREMESSA

**L**o scrivente ha lavorato per quasi un decennio come insegnante di sostegno nella scuola pubblica statale italiana, dopo essersi abilitato all'insegnamento della Matematica Applicata presso l'Università di Genova e Specializzato sul sostegno presso la Cà Foscari di Venezia, e lo ha fatto con contratti a tempo determinato, iterati di anno in anno a seguito delle "chiamate" che si svolgono, ormai, nel mese di settembre, ma che in origine avvenivano ad agosto al fine di garantire l'assunzione a partire dal primo di settembre, data di avvio ufficiale dell'anno scolastico. La continuità didattica, in questi casi, era assicurata dal docente stesso, e non parlo di un caso isolato, il quale, giunto al proprio turno nella chiamata, ha sempre scelto di confermare sedi di servizio pregresse. Il meccanismo di assunzione, quindi, non è mai stato orientato a garantire il diritto all'istruzione dello studente disabile, in senso qualitativo, se non per una mera adesione alle precedenze di graduatoria che sono tut-

tavia orientate alla tutela di un altro diritto, altrettanto legittimo, quello del lavoratore. La tutela dei diritti dello studente è quindi indiretta e garantita solo formalmente.

I movimenti di protesta contro la “funzione patologica” del precariato scolastico a livello nazionale, almeno quelli che si riconoscevano su linee di controproposta programmatica e non meramente rivendicativo-ideologica, hanno sempre puntato il dito su questo aspetto, denunciando la drammaticità diffusa del meccanismo instaurato che su alcune patologie diventa persino controproducente, considerati i tempi di accreditamento di un insegnante di sostegno verso l’ambiente, la classe e lo studente particolare. Nel caso di studenti con funzionamento nello spettro autistico, e in genere di studenti/esse con difficoltà relazionali, i problemi sono tanto drammatici quanto autoevidenti in quanto lesivi dei principi di efficacia ed efficienza.

Il D. Lgs. 66/2017, delegato dalla Legge 107/2015 (“la buona scuola”), sembra sanare questa questione con una norma a tutt’oggi ancora incompiuta. Ho avuto modo di discutere del comma 3 dell’Art. 14 “Continuità del progetto educativo e didattico” del D.Lgs. 66/2017 in seno al Corso di Specializzazione sul Sostegno dove sono stato Supervisore di Tirocinio nel secondo e terzo ciclo TFA, mettendomi a confronto sull’esegesi del testo giuridico con laureati di diverse discipline e condiviso, in quella sede, quelle che sono le conclusioni di questa trattato che oggi documento a seguito degli studi giuridici affrontati nel corso di un Corso di Perfezionamento in “Alta amministrazione – L’attività amministrativa” erogato dall’Università di Genova nel 2018 e in quelli che ho svolto autonomamente al fine di partecipare al Concorso-Corso per Dirigenti scolastici tutt’ora in corso.

Nella presente trattazione si accredita e si documenta l’idea che i difetti di chiusura della norma debbano essere compensati dai Dirigenti scolastici in forza della normativa vigente, quella che emerge dalla legislazione corrente (sia quella di rango primario che quelle di livello più basso), dai principi generali, dalle sentenze e, in conclusione, della giurisprudenza tutta. Dopo avere esplicitato i dettagli a sostegno della presente tesi, questo contributo si conclude con la produzione di una proposta di introduzione al contratto utile a quei Dirigenti Scolastici che vogliono percorrere questa strada attraverso atti “ben motivati”.

## L'ALBA DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E LA LEGGE 104/1992 E L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO SPECIALIZZATO

Corre l'obbligo, in questa sede, premettere alla legge quadro sull'handicap le pietre miliari dell'inclusione scolastica. La parabola è partita con l'inserimento nella scuola di tutti di una significativa parte delle e dei disabili che è stato reso inizialmente possibile dalla Legge 118/1971 per poi sfociare nell'abolizione delle classi differenziali con la Legge 517/1977.

La Legge 118/71 è anche rilevante per la Sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3/6/1987 nella quale si riconosce il diritto delle persone disabili a frequentare la scuola secondaria di secondo grado dichiarando costituzionalmente illegittimo l'art. 28, comma 3, di questa legge e riscrivendo l'espressione "sarà facilitata" con "è assicurata la frequenza alle scuole medie superiori". Significativamente pedagogica la motivazione quando si legge che «è ormai superata in sede scientifica la concezione di una loro radicale irrecuperabilità, cosicché l'inserimento e l'integrazione nella scuola ha fondamentale importanza al fine di favorire il recupero di tali soggetti. La partecipazione al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce, infatti, un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggio, al dispiegarsi cioè di quelle sollecitazioni psicologiche atte a migliorare i processi di apprendimento, di comunicazione e di relazione attraverso la progressiva riduzione dei condizionamenti indotti dalla minorazione».

Nella Legge 517/77, dicevamo, nell'art. 7 si aboliscono le classi differenziali e all'art. 2 si afferma che "Nell'ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps con la prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 31/10/1975, n. 970, anche se appartenenti a ruoli speciali, o ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820".

La Legge 104/1992 raccoglie le eredità delle evoluzioni normative del ventennio precedente in una "legge quadro" che, letta oggi, se da un lato mantiene una vitalità illuminante, dall'altro ne tradisce l'età, soprattutto per il lessico inadeguato ("handicappato" in luogo di "disa-

bile”, ad esempio). Nell’Art. 13, comma 3 si conferma che “Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati”. Nel successivo Art. 13, comma 6 si legge che “Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”. Si esplicita quindi il ruolo di questa figura che non è quello meramente assistenziale (per questo, se il caso, sono presenti Operatori Socio Educativi ed Educatori Socio Assistenziali), ma didattico, con un orientamento all’inclusione scolastica, secondo i principi della personalizzazione e dell’individualizzazione come emergono da tutta la normativa più o meno recente.

Si ritiene parimenti di citare l’Art. 8 (Inserimento e integrazione sociale), che al comma 1d afferma che “provvedimenti che rendano effettivi il diritto all’informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente” dal quale emerge che il personale appositamente qualificato può certamente essere anche quello che del caso ha particolare esperienza, mentre all’Art. 14 (Modalità di attuazione dell’integrazione), comma 1 lettera c si legge che è necessario “garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell’esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola...” dal quale si deduce pacificamente il fatto che se si vuole garantire la continuità tra diversi gradi di scuola, questa debba parimenti essere assicurata, laddove possibile, entro lo stesso grado di scuola. È forse utile osservare il fatto che l’assunzione di docenti di sostegno ad anno scolastico iniziato è di fatto contraria all’articolo di legge succitato in quanto gli incontri con gli insegnanti di sostegno precedenti sono certamente utili e possibili prima dell’inizio delle lezioni. Infine,

sempre nell'Art. 14 (Modalità di attuazione dell'integrazione), al comma 6 si afferma che "L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati" che legittima quelle che sono prassi di fatto in ambienti affini, quelli entro i quali è possibile assumere insegnanti non laureati nel caso di assenza di laureati disponibili su piazza, o di laureati in materia affine, laddove non ce ne siano di centrati (tipico l'esempio degli ingegneri elettronici assunti al posto degli elettrotecnici, prima della riforma delle classi di concorso).

### **IL DECRETO LEGISLATIVO 66/2017**

Con un salto temporale temerario, dettato dalla necessità di limitare la lunghezza di questo scritto, giungiamo al D. Lgs. 66/2017 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'Art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107". (17G00074) (GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23) nel quale corre l'obbligo citare l'Art. 14 nei commi 3 e 4:

3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l'interesse della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente e l'eventuale richiesta della famiglia, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell'avvio delle lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonché quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015. Le modalità attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131.
4. Al fine di garantire la continuità didattica durante l'anno scolastico, si applica l'articolo 461 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Si cita il comma 4 al mero fine di evocarne la teleologia e cioè quella di

“garantire la continuità didattica” quale elemento rilevante per la qualità dell’istruzione che, come delineata nei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), come annunciati dall’articolo 117 comma m della Costituzione Italiana e istanziati nelle indicazioni nazionali del primo ciclo e dei licei e nelle linee guida degli istituti tecnici e professionali, è senz’altro un fine da perseguire in ogni segmento della Pubblica Amministrazione, per la propria quota parte, come peraltro sottolineato dai criteri di attribuzione dei docenti alle classi che emergono dalla lettura di una qualsiasi proposta espressa dai Collegi dei Docenti ai sensi dell’art. 7 del Testo Unico sulla scuola (Legge 297/1994) delle scuole di tutto il paese e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 10 della legge medesima. In virtù di questi criteri, più o meno ammorbiditi dalle necessità emerse ad esempio con l’obbligo di riportare tutte le cattedre a 18 ore e alle difficoltà conseguenti nel comporre aritmeticamente gli spezzoni numerici delle diverse classi, il Dirigente Scolastico è tenuto a garantire il massimo grado di continuità didattica in tutte le classi e in tutte le materie.

La continuità didattica nell’ambito del sostegno viene interpretata come continuità educativa nel processo di integrazione degli alunni portatori di handicap già nella Circolare Ministeriale n.1 del 4/1/1988 dove si legge che: “L’alunno portatore di handicap, proprio in quanto ‘pone alla scuola una domanda più complessa di aiuto educativo e di sostegno didattico’, necessita più di ogni altro di una particolare attenzione educativa volta a realizzare un progetto individualizzato unitario che, pur nella differenziazione dei tre ordini di scuola - materna, elementare e media - consenta un’esperienza scolastica di ampio respiro, priva di fratture e sempre coerente con gli individuali bisogni educativi e ritmi di apprendimento”.

Il comma 3 dell’Art. 14 del D.Lgs. 66/2017 è la causa di questo trattato. Si rilevano le numerose cautele del legislatore che, prima di garantire la continuità didattica, si premura di assicurarla solo a valle del soddisfacimento di numerose precondizioni, facendo salvo il diritto di terzi al lavoro (che in seguito individueremo con maggiore precisione) e, persino, dello Stato a contenere la spesa pubblica. In buona sostanza, laddove il Dirigente Scolastico si trovi occupato il posto in organico da un inse-

gnante di sostegno specializzato e di ruolo a seguito dei trasferimenti e delle nomine in ruolo precedenti l'avvio dell'anno scolastico, ovviamente cessa la possibilità di confermare l'assunzione di un(°)insegnante con contratto a tempo determinato, essendo (almeno formalmente) garantita la professionalità necessaria di un insegnante specializzato e di ruolo. Se questo non succede, l'insegnante da confermarsi sarà assunta/o solo con l'avvio delle lezioni, secondo una esiziale logica della prestazione che non tiene conto delle necessarie predisposizioni dei lavori dell'anno scolastico tipiche del periodo che va dal primo settembre all'inizio delle lezioni, ma la conservazione del posto al/la docente precedentemente incaricata/o è comunque un vantaggio notevole e, bisogna riconoscerlo, operativamente prima di allora è difficile che gli Uffici Scolastici Territoriali abbiano esaurito le chiamate degli eventuali insegnanti specializzati presenti nelle Graduatorie ad Esaurimento (coincidente con la prima fascia delle Graduatorie d'Istituto). Una novità interessante sembra essere la esplicita delega discrezionale al Dirigente Scolastico di valutare l'efficacia del lavoro svolto dall'insegnante assunto a tempo determinato in quanto deve "valutare l'interesse del bambino/a, alunno/a, studente/ssa". A nostro parere, tale interesse dovrebbe essere valutato dal Comitato di Valutazione corroborato dalle professionalità specifiche, come ad esempio la funzione strumentale per l'inclusione scolastica, giacché non è detto che il Dirigente abbia le competenze scientifiche e metodologiche per fare questa valutazione, ma la semplicità della norma consente senz'altro un miglioramento della situazione pregressa che lasciava le Istituzioni Scolastiche Autonome in mano ad automatismi ancora larghissimamente pervasivi e, al di là dei titoli formali, raramente meritocratici. Si auspica, ovviamente, che il Decreto Ministeriale accolga le considerazioni qui espresse.

Il comma 3 è incompiuto, come si anticipava in premessa, in quanto, ad oggi, il Decreto Ministeriale che detta le modalità entro le quali il Dirigente Scolastico è chiamato ad operare non è stato ancora emesso.

A titolo informativo, si esplicita il fatto che il citato coma 131 è stato abolito dal "Decreto dignità" e semplicemente vietava l'iterazione di contratti a tempo determinato oltre il 36mo mese, sostanzialmente al fine di soddisfare la normativa europea in questo ambito che impone, in casi siffatti, l'assunzione a tempo indeterminato. Il contrasto tra la

norma europea, posta a tutela del lavoratore, e quella costituzionale, che impone l'assunzione di personale nella Pubblica Amministrazione per concorso, rendono questo terreno assai impervio e in questo contesto, sul tema, non ci pronunceremo.

Nel prosieguo si esplicitano le normative di riferimento utili ad un Dirigente Scolastico che voglia rinnovare il contratto ad un docente di sostegno precario che goda della sua stima, auspicabilmente per il fatto di avere dimostrato professionalità adeguate nell'esercizio della funzione, sia che si tratti di un insegnante specializzato che no.

## **LA LEGGE 165/2001: I DOVERI E IL PROFILO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Assai rilevante appare il ruolo del Dirigente Scolastico per come viene definito dal comma 2 dell'Art. 25 della Legge 165/2001 (aggiornata in molte parti da Brunetta e Madia) dove si legge:

Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.

Emerge quindi chiaramente il fatto che il Dirigente Scolastico sia "responsabile dei risultati del servizio" e che, parimenti, debba "valorizzare le risorse umane", "rispettare le competenze degli organi collegiali scolastici" e, soprattutto, organizzare l'attività scolastica "secondo criteri di efficienza e di efficacia formative". Si ritiene che la locuzione "rispettare le competenze degli organi collegiali scolastici" vada opportunamente considerata nella procedura di assunzione e, pertanto, nel presente trattato ce ne faremo carico.

## **LA LEGGE 107/2015 E IL CCNL DEL COMPARTO SCUOLA: IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Quanto scritto nel paragrafo precedente, viene sostanzialmente ribadito

nella Legge 107 all'Art. 1, comma 78 e si riporta per completezza:

Per dare piena attuazione all'autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane.

Si ritiene utile, per completezza, anche citare il CCNL del 15 luglio 2010 l'Art. 14 Comma 2 dove si legge:

Il Dirigente impronta la propria condotta al perseguimento degli obiettivi di innovazione e miglioramento dell'organizzazione scolastica diretta, nonché di conseguimento di elevati standard di efficienza ed efficacia del servizio, con particolare riguardo alle attività formative, nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti.

Da questo comma emerge, ancora una volta, la necessità di agire al fine di conseguire elevati standard di efficacia ed efficienza che sono evidentemente garantiti dalla continuità didattica laddove l'insegnante precaria/o siano riconosciuti come efficaci ed efficienti.

## **IL DPR 275/1999: L'AUTONOMIA SCOLASTICA**

Si ritiene utile citare l'Art.1, comma 2 che recita:

L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del

sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Pare evidente il fatto che sostanziare la realizzazione di interventi mirati e adeguati al contesto specifico dell'inclusione di quello studente in quella classe, e per soddisfare la domanda di qualità delle famiglie e le caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, l'assunzione di personale di comprovata efficacia, verificata nell'anno precedente, garantisca il successo formativo e migliori l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento.

### **LA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA N. 27 DEL 27/1/1993**

Tale sentenza è sostanzialmente avversa ai genitori che richiedevano l'impiego di un insegnante di sostegno più profilato sulle discipline erogate in seno all'istituto scelto per la loro figlia in virtù del fatto che un insegnante di scienze motorie era stato nominato su posto di sostegno in un liceo classico. Il TAR sostiene al punto 4.2 che:

Senonché va osservato che, se è vero che, ai fini del sostegno, non può esigersi che ciascun alunno affetto da handicap sia affiancato da assistenti dotati di specializzazione nelle singole materie, essendo il sostegno medesimo preordinato a consentire l'inserimento globale dell'alunno nell'istituzione scolastica (e non a caso la circolare ministeriale del 1988 fa riferimento omnicomprensivamente, ad aree di interesse, in relazione all'indirizzo prescelto), è altrettanto vero che il sostegno medesimo non può, però, tradursi in un vuoto simulacro di ottemperanza formale alla normativa.

Di conseguenza, allorché le modalità con le quali sia organizzata, pur rispondendo, in via generale ed astratta, alla regolamentazione circa la scelta dell'insegnante, siano tali da risultare del tutto inadeguate allo scopo, avuto riguardo a particolari fattispecie concrete, va garantito, in via prioritaria, il risultato voluto dal legislatore, anche al di là della disciplina regolamentare, che deve costituire strumento di attuazione e non di elusione della norma primaria.

Pare quindi evidente la necessità di cercare soluzioni praticabili e finalizzate al raggiungimento della "non elusione della norma primaria", cosa che avviene quando ci si rifugia nel mero assolvimento delle chiamate

per ordine di graduatoria, non tenendo conto, oggi giorno, della norma intervenuta a sanare questa questione così a lungo attesa.

## LA COSTITUZIONE ITALIANA

Oltre agli ovvi articoli dedicati alla scuola, in particolare l'Art. 34 che comincia con "La scuola è aperta a tutti", l'Art. 97, Comma 2 recita:

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Sulla base di tale previsione normativa i criteri generali da osservare che emergono dalla giurisprudenza sono quelli di economicità, rapidità, efficacia, efficienza, miglior temperamento dei vari interessi. Si rileva come la rapidità sia assicurata dall'assunzione dell'insegnante precedentemente in carica in quanto l'accensione materiale della procedura di chiamata di candidati insegnanti di sostegno è gravata dalla necessità di incrociare le graduatorie di tutte le classi di concorso aventi diritto e, soprattutto, dall'abitudine dell'avente diritto a tergiversare in attesa di ottenere un posto più vicino a casa o di insegnamento sulla propria disciplina. Dell'efficacia ed efficienza si è già parlato, in particolare laddove sia documentata da un apposito pronunciamento del Comitato di Valutazione, completato dal Consiglio di Classe di appartenenza e dalla funzione strumentale sull'inclusione scolastica. Il miglior temperamento dei vari interessi, pur danneggiando ovviamente quello dell'insegnante che sarebbe l'avente diritto per graduatoria, risulta allo scrivente dovrebbe essere soccombente in quanto da un lato questo può essere esercitato anche altrove e in tempi successivi (i docenti precari sono iscritti nelle graduatorie di Istituto in 20 scuole, complessivamente), e questo non solo in via astratta, mentre la soluzione della continuità didattica, ossequiosa del diritto all'istruzione qualificata dello studente, pregnante.

Nell'Art. 120 si legge che

La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano

esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

In questo articolo si si immagina di poter assegnare al Dirigente Scolastico il diritto/dovere di esercitare un potere sostitutivo sussidiario riguardo alla latitanza del MIUR che non ha ancora emanato il Decreto Ministeriale annunciato nel D. Lgs. 66/2017, al netto della posta in gioco. È parimenti evidente che tale potere sia sussidiario e improntato alla leale collaborazione che emerge da un procedimento adeguato e orientato alla teleologia delle varie norme.

## **LA CORTE COSTITUZIONALE: PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA**

Si cita questo principio, come emerge dalla sentenza n 59/1997, dalla quale si rileva una risposta relativa all'organizzazione degli uffici nella Regione Sicilia al fine di sancire, ancora una volta, come l'operare del Dirigente Scolastico debba essere "ragionevole". La non arbitrarietà può essere garantita dal parere del Comitato di Valutazione, l'imparzialità è garantita da quella dell'anno precedente, mentre la ragionevolezza impone il rinnovo del contratto del docente precario, laddove questi si sia dimostrato efficace:

Nelle scelte relative alla creazione e all'organizzazione dei pubblici uffici spetta al legislatore, sia statale che regionale, un vasto ambito di discrezionalità che non si sottrae, tuttavia, al sindacato sotto il profilo del buon andamento e dell'imparzialità proclamati dall'art. 97, primo comma, della Costituzione, secondo i canoni della non arbitrarietà e della ragionevolezza.

## **PRINCIPI CIVILISTICI, PRINCIPI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E CRITERI GESTIONALI**

I principi di correttezza (art. 1175 del C.C.), diligenza (art. 1176 del C.C.), responsabilità (art. 1218 del C.C.) e buona fede (art. 1375 del C.C.), quelli gestionali di efficacia, efficienza, economicità e i principi dell'attività amministrativa (economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza) suggeriscono all'unisono la necessità di provvede-

re all'assunzione di un(°)insegnante precaria/o per continuità e non per mera graduatoria laddove questo atto sia garantito da un opportuno parere e le necessarie procedure interne come sopra accreditate.

## CONCLUSIONI

La situazione italiana è variegata, essendo gli insegnanti di sostegno specializzati variamente allocati sul territorio. Grande abbondanza nelle regioni meridionali, dove il titolo è utile anche per il rientro territoriale, e scarsità in quelle settentrionali. Pare logico allo scrivente che la norma del comma 3 dell'Art. 14 del D.Lgs. 66/2017 sia di difficile applicazione nel caso di presenza su piazza, e di disponibilità et reperibilità, di docenti specializzati, nel caso di insegnante non specializzato da confermare, si ritiene invece pacifica l'applicazione della nuova norma in caso di parità tra "l'avente diritto per graduatoria" e "l'avente diritto per continuità e merito". In altre parole, laddove siano entrambi specializzati sul sostegno, oppure laddove siano entrambi non specializzati, l'applicabilità è legittima. Nel caso di sbilanciamento (specializzato vs non specializzato), la norma precedente esclude a priori l'esistenza di un avente diritto non specializzato che preceda uno specializzato per le diverse posizioni nelle fasce delle graduatorie di istituto, mentre, come si diceva, è assai dubbia la possibilità di assumere un insegnante non specializzato in virtù della continuità, rispetto ad uno specializzato. In tutta sincerità, si ritiene questa opzione non praticabile.

Al fine di motivare un'assunzione per continuità, si ritiene quindi di dover inserire nella formulazione del contratto dell'insegnante assunto a tempo determinato tutte o alcune tra le seguenti premesse con le quali si conclude la presente trattazione.

- Vista la Legge 118/1971 come riscritta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 215/1987 nella quale si afferma che la frequenza nella Scuola Secondaria di Secondo grado "è assicurata" agli studenti con disabilità e che tale assicurazione è determinata dalla Costituzione Italiana che garantisce che "la scuola è aperta a tutti" e, necessariamente, lo deve essere al meglio delle possibilità per tutti e per ciascuno.

- Vista la Legge 104/1992, in particolare gli Art.8 comma 1d dove si parla di “personale appositamente qualificato” rilevando il fatto che la qualificazione discende da qualifiche professionali, ma anche dall’esperienza pregressa, in particolare quella “sartoriale” vestita sul caso concreto, l’Art. 8 comma 1c nel quale si esplicita l’obbligo di continuità didattica tra diversi cicli realizzata con consultazioni tra i diversi gradi di scuola, dal quale si deduce che la continuità debba essere tutelata anche internamente ad un grado medesimo, e l’Art. 13 comma 6 nel quale emerge il ruolo didattico dell’insegnante di sostegno, in particolare sul fronte dell’inclusione scolastica che deve essere progettata a monte e, di conseguenza, la conoscenza dell’ambiente già maturata in passato è essenziale.
- Visto il D. Lgs. 66, Art. 14 (Continuità del progetto educativo e didattico), comma 3 in base al quale “ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, ..., ulteriori contratti a tempo determinato nell’anno scolastico successivo”.
- Acquisito il parere favorevole del Comitato di Valutazione integrato dalla professionalità della funzione strumentale per l’inclusione scolastica d’istituto
- Acquisito il parere favorevole del/dei Consiglio di Classe XXX dove il/la prof./ssa ha svolto servizio durante l’a.s. precedente.
- Ricevuta la richiesta della famiglia, peraltro non vincolante, come declinato nel comma 3 dell’art. 14 del D.Lgs. 66/2017.
- Viste le proposte del Collegio dei Docenti e i criteri generali deliberati dal Consiglio di Istituto per l’assegnazione dei docenti alle classi, in particolare il criterio di continuità didattica.
- Considerato il comma 2 dell’art. 25 della Legge 165/2001 che impone al Dirigente Scolastico di agire secondo i criteri di efficienza e di efficacia formativa, essendo parimenti responsabile dei risultati del servizio e dovendo agire nel rispetto delle competenze degli organi collegiali di cui si sono acquisiti i pareri sopra descritti e con la presente resi concreti i criteri deliberati dai diversi organi collegiali.
- Visti l’art. 1, comma 78 della Legge 107/2015 e l’art. 14 comma 2

del CCNL del 15/7/2010 affini al punto sopra citato.

- Visto il DPR 275/1999 Art. 1 comma 2 nel quale si impone che l'autonomia delle istituzioni scolastiche si deve sostanziare nella realizzazione di interventi mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire il loro successo formativo con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento e che tale efficacia è maggiormente garantita dalla continuità didattica, in particolare quella dell'insegnante di sostegno.
- Considerata l'inutilità in questa fattispecie di inserire una clausola rescissoria come emergerebbe ai sensi dell'Art. 41, comma 1 in quanto non esiste un avente diritto emergente dall'approvazione di nuove graduatorie in virtù del comma 3 dell'art. 14 del D. Lgs. 66/2017 sopra citato.
- Considerata l'assenza in tutte le fasce delle graduatorie di Istituto di docenti specializzati sul sostegno o la loro precedente chiamata andata a vuoto.
- Considerata la necessità del Dirigente Scolastico di garantirsi dalla "Culpa in eligendo" e dal "Cuius commoda, eius et incommoda" che emergono dall'art. 2049 del Codice Civile.
- Vista la sentenza del TAR Lombardia n. 27 del 27/1/1993 che afferma che "il sostegno medesimo non può, però, tradursi in un vuoto simulacro di ottemperanza formale alla normativa" cosa che emergerebbe da un'assunzione determinata per mero scorrimento della graduatoria, a prescindere dal parimenti legittimo pregresso che ha portato ad una precedente assunzione con questo identico meccanismo e considerata l'autoesplicativa considerazione che: "Di conseguenza, allorché le modalità con le quali sia organizzata, pur rispondendo, in via generale ed astratta, alla regolamentazione circa la scelta dell'insegnante, siano tali da risultare del tutto inidonee allo scopo, avuto riguardo a particolari fattispecie concrete, va garantito, in via prioritaria, il risultato voluto dal legislatore, anche al di là della disciplina regolamentare, che deve costituire strumento di attuazione e non di elusione della norma primaria".

- Visto l'Art. 97, comma 2 della Costituzione italiana e dei conseguenti criteri generali di rapidità, efficacia, efficienza e miglior contemperamento dei vari interessi.
- Vista la sentenza n. 59/1997 della Corte Costituzionale che impone al Legislatore la non arbitrarietà e la ragionevolezza che il Dirigente Scolastico deve di conseguenza incarnare nell'ambito del proprio livello operativo dell'agire concreto.